COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2016/0061 di Reg. Seduta del 07/11/2016

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 2016-2017.

L'anno 2016, il giorno sette del mese di novembre alle ore 15.03, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco BITONCI MASSIMO

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	PELLIZZARI BELLORINI VANDA	17.	FORESTA ANTONIO	
02.	MENEGHINI DAVIDE	18.	CRUCIATO ROBERTO	
03.	FASOLO STEFANO DETTO BADOLE	19.	SAIA FERNANDA	
04.	FAMA FRANCESCO	20.	RUSSO RICCARDO	
05.	SCHIAVO SIMONE	21.	MICALIZZI ANDREA	
06.	BEGGIO ELISABETTA	22.	ZAMPIERI UMBERTO	
07.	AGGIO ALESSANDRO	23.	BEDA ENRICO	
08.	NOLLI MARIA LUISA	24.	PIRON CLAUDIO	
09.	CALORE NICOLO'	25.	BERNO GIANNI	
10.	BIANZALE MANUEL	26.	COLONNELLO MARGHERITA	
11.	PASQUALETTO CARLO	27.	BETTIN MASSIMO	
12.	LODI NICOLA	28.	DALLA BARBA BEATRICE	A
13.	TURRIN ENRICO	29.	MARINELLO ROBERTO	
14.	MAZZETTO MARIELLA	30.	SILVA JACOPO	
15.	FAVERO DAVIDE	31.	ALTAVILLA GIULIANO	
16.	PIETROGRANDE FEDERICA	32.	BETTO FRANCESCA	

e pertanto complessivamente presenti n. 32 e assenti n. 1 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

MOSCO ELEONORA	BUFFONI MARINA	
SAIA MAURIZIO	CAVATTON MATTEO	A
BOTTON PAOLO	LUCIANI ALAIN	
RAMPAZZO CINZIA	SODERO VERA	

Presiede: Il Presidente del Consiglio Federica Pietrogrande
Partecipa: Il Segretario Generale Lorenzo Traina

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Nolli Maria Luisa 2) Silva Jacopo

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 96 dell'O.d.g., dando la parola alla Vice Sindaco Eleonora Mosco, la quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri

con delibera consiliare n. 25 del 2/04/2015, l'Amministrazione comunale ha adottato il Regolamento relativo alla materia in oggetto, dando applicazione alla normativa comunitaria e statale intervenuta nel corso degli ultimi anni, a sostegno di una progressiva liberalizzazione delle attività economiche.

A distanza di circa un anno, l'osservazione e l'esperienza, nonché il confronto con i destinatari delle regole e con le associazioni di categoria, consentono di individuare alcuni punti sui quali l'Amministrazione intende intervenire, garantendo da un lato l'interesse della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, dall'altro l'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività.

Posto che la programmazione, secondo il dettato dell'art. 64 del Dlgs. n. 59/2010, può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove attività, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;

Precisato che resta confermata, in ogni caso, la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;

Considerato che
dall'approvazione del precedente Regolamento, sono stati individuati elementi di criticità sul piano della sostenibilità ambientale e della viabilità nel rione denominato Ponte di Brenta, lungo l'asse principale che si sviluppa sul tratto di Via San Marco compreso tra l'intersezione con le Vie G. Lago e D. Nanni ed il confine con il Comune di Vigonza.
il PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento), approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 1992, individua nel nucleo abitato di Ponte di Brenta un "centro storico", il quale secondo l'art. 24 delle Norme Tecniche è oggetto di specifiche direttive e prescrizioni;
per i motivi qui richiamati, all'art. 3 del Regolamento **–** Zonizzazione -, anche l'area di cui al precedente punto – individuata come "Zona 1 bis" - viene assoggettata a specifiche limitazioni relativamente ad eventuali nuovi insediamenti.
resta ferma, con le specificazioni che seguono, l'individuazione delle già esistenti e disciplinate "Zona 1" come individuata nella planimetria allegata e "Zona 2" come la parte restante del territorio comunale.

Si reputano necessarie le modifiche ed integrazioni al "Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" che si illustrano di seguito.

Al fine di salvaguardare le caratteristiche, l'immagine e il decoro del bene culturale rappresentato da luoghi di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico ed ambientale della città, considerate le problematiche alcol-correlate e quelle derivanti dai rilevanti flussi di avventori nelle tre principali piazze cittadine, nell'art. 4 - Nuove aperture e trasferimenti di esercizi - si prevede che il comma 1 venga sostituito dal seguente:
L'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande o il loro trasferimento non sono soggetti a parametri numerici o contingenti in tutto il territorio comunale tranne che nelle zone 1 e 1 bis; in tali zone, per la durata del presente regolamento, sono ammessi solo i trasferimenti interni alla singola zona. Per la medesima durata, in Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori e Piazza dei Frutti non sono ammesse nuove aperture e sono ammessi trasferimenti interni alle tre piazze o in uscita dalle stesse solo di attività di somministrazione di alimenti e bevande già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Al fine di favorire la riqualificazione e la rivitalizzazione di determinate aree del territorio comunale interessate da diverse forme degrado, spesso correlate alla presenza e alla condotta di persone sospette e/o dedite ad attività illecite, quali a titolo esemplificativo lo spaccio di

stupefacenti e reati vari contro il patrimonio, nonché di altre località poco frequentate e "vissute" dalla cittadinanza e in buona parte escluse dal tessuto commerciale e produttivo, nel medesimo art. 4 si prevede l'introduzione dei commi da 4 a 9:

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 non sono trasferibili in unità diversa da quella indicata nel progetto e sono cedibili a persona diversa dal soggetto originariamente autorizzato solo previo assenso dell'Amministrazione, a condizione che il subentrante aderisca al progetto gestionale finalizzato alla riqualificazione e rivitalizzazione dell'area. In caso di cessazione dell'attività, l'autorizzazione si considera decaduta. Fatti salvi specifici accordi preventivi con l'Amministrazione, in caso di accertate modifiche sostanziali nella conduzione dell'attività, rispetto a quanto previsto nel progetto, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione.

Nell'intento di fornite maggior tutela al Palazzo della Ragione, monumento cittadino di pregevole valore storico e architettonico, eretto nel tredicesimo secolo ed ospitante la più grande sala pensile al mondo, si propone l'introduzione nello stesso articolo del seguente comma 5:
Tenuto conto del particolare valore storico, architettonico e culturale del Palazzo della Ragione, negli immobili di proprietà comunale siti Sotto il Salone potranno essere consentiti trasferimenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai limiti e requisiti previsti dagli art.4 e 9 del presente regolamento secondo le modalità definite da apposito atto deliberativo di G.C. n. 578/2011 e relativo disciplinare.

Considerato che nel corso del tempo si è constatato che i locali ospitanti distributori automatici di alimenti e bevande, non essendo presidiati dal gestore o da altra persona addetta, favoriscono l'insorgere di situazioni di degrado e disturbo dovute allo stazionamento ed al bivacco al loro interno di persone, spesso senza fissa dimora, che utilizzano detti spazi quali ricoveri di fortuna, si prevede l'introduzione del seguente comma 6:
All'interno delle zone 1 e 1 bis è vietata l'installazione di distributori automatici per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande in locali prevalentemente destinati a tale attività o all'uopo attrezzati, a meno che la stessa non avvenga a seguito di trasferimento di attività già esistente all'interno dello stesso ambito.

Sulla scorta di particolari situazioni costituenti illecito accertate dalla Polizia Locale nel corso dei controlli di polizia amministrativa operati nell'ultimo periodo, al fine di prevenire da parte di alcune realtà associative del territorio eventuali fenomeni di concorrenza sleale nei confronti delle attività di somministrazione professionalmente esercitate, si intende inserire nell'art. 4 il seguente comma 8:
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da associazioni o circoli che non presentano le caratteristiche ed i requisiti di cui all'art. 2 comma 3 della Legge Regionale 29/2007 soggiacciono alle limitazioni previste dal comma 1 del presente articolo.

Per meglio definire la disciplina che regola la coesistenza di attività di somministrazione esercitate in locali adiacenti e comunicanti, si propone di inserire quale ultimo comma dell'art. 4 il seguente:
Non è consentita la coesistenza di più attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate sulla medesima superficie. Qualora le attività siano esercitate in locali adiacenti e comunicanti tra loro le superfici di somministrazione dovranno essere mantenute distinte. Ogni attività dovrà rispettare singolarmente i requisiti prescritti dall'art. 9 del presente regolamento.

Con l'obiettivo di dare maggiore tutela al patrimonio culturale, paesaggistico e monumentale rappresentato dai luoghi di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della nostra città, ed in coerenza con i programmi e le azioni che mirano a decongestionare il traffico veicolare nelle zone più centrali e a prevenire l'inquinamento atmosferico, si intende introdurre il nuovo **articolo 4 bis Attività artigianali e commerciali del settore alimentare - misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro storico -** come di seguito riportato:

Per salvaguardare le caratteristiche, l'immagine ed il decoro del bene culturale rappresentato da luoghi di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, nonché in coerenza con i programmi di viabilità, limitazioni o interdizione del traffico veicolare e di prevenzione dell'inquinamento, all'interno dell'area delimitata come da planimetria allegata, è consentito esclusivamente

l'insediamento e il trasferimento di attività artigianali/commerciali di preparazione e/o vendita di prodotti alimentari qualora l'esercente ponga in vendita nella misura di almeno il 60% prodotti di filiera veneta e/o comunque tipici del territorio e della tradizione storico culturale della Città di Padova e della Regione Veneto.
Un prodotto si dice di "filiera veneta" quando ogni fase, dalla produzione primaria alla commercializzazione, avviene nella Regione Veneto.
L'esercente/artigiano dovrà presentare apposita dichiarazione relativa ai prodotti posti in vendita secondo la modulistica presente su portale SUAP.
L'esercente dovrà indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile i luoghi di lavorazione e produzione di ogni singolo prodotto e dovrà tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non hanno le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo.
Sono fatte salve le attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
L'esercente che intenda richiedere la deroga rispetto comma 1 del presente articolo, dovrà presentare specifica richiesta corredata da un progetto, che verrà valutato dalla Giunta Comunale, competente a decidere sull'eventuale concessione della deroga, nel quale vengano evidenziati in particolare i seguenti elementi, rispondenti agli indirizzi dell'Amministrazione comunale per la tutela e il decoro del centro storico:
a) qualità e pregio dell'allestimento di vetrine, insegne ed interni;
b) tipicità dei prodotti venduti e/o somministrati (nazionale o internazionale);
c) qualità delle materie prime utilizzate;
d) innovatività e originalità del progetto;
e) congruenza e/o capacità di integrazione con identità del tessuto storico, architettonico e commerciale della città;
f) modalità di gestione dell'attività.
L'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui al comma 1 integra la fattispecie dell'attività abusiva soggetta alla sanzione pecuniaria prevista dalla normativa di settore con conseguente provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 4 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 250,00. In caso di recidiva nell'anno solare sarà disposta con apposito provvedimento da parte del Settore Commercio la rimozione degli effetti della scia con conseguente divieto di prosecuzione dell'attività.

Relativamente al comma 1 dell'**art. 6 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla programmazione –** si procede all'adeguamento del testo alla più recente normativa di settore, che non consente più l'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai parametri di programmazione all'interno di centri commerciali e grandi strutture di vendita.
Nel medesimo comma si precisa che per le attività di somministrazione in deroga ai parametri di programmazione esercitate nei locali dove è prevalente l'attività di intrattenimento e svago, per i quali sia stata rilasciata la licenza prevista dal T.U.L.P.S., la superficie utilizzata per l'intrattenimento deve corrispondere ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione. Il comma 1 aggiornato è pertanto il seguente:
L'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita in deroga ai parametri di programmazione ed è soggetta a segnalazione di inizio attività (s.c.i.a.), qualora esercitata nei:
locali dove è prevalente l'attività di intrattenimento e svago (quali discoteche, sale giochi, ecc….) per i quali sia stata rilasciata la licenza prevista dal T.U.L.P.S. sempreché la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi;
complessi sportivi o ricreativi, quali impianti sportivi, piscine, oratori, biblioteche, musei, parchi, ecc.;
strutture sanitarie quali ospedali, case di cura, poliambulatori, case di riposo, ecc.
stazioni di mezzi di trasporto pubblico;
mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc;
scuole, mense, spacci, ecc;
altre attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

Nel corso dell'ultimo anno si è constatato che in alcuni casi le scia pervenute al SUAP per attività temporanee di somministrazione, anche nell'ambito di manifestazioni, sono riferite ad attività che nei fatti coincidono con forme "professionali" di vendita e somministrazione di

alimenti e bevande, con elusione delle più stringenti norme che disciplinano l'attività dei pubblici esercizi e conseguente concorrenza sleale nei confronti dei titolari di questi ultimi.
In ragione di ciò, si propone la completa riscrittura dell'**art. 8 – Attività temporanee -** con contenuti che vanno a meglio disciplinare dette attività, ponendo dei limiti specifici quali l'obbligo del preventivo riconoscimento delle manifestazioni che si svolgono in area pubblica da parte dell'Amministrazione comunale, nonché l'obbligo della destinazione commerciale dei locali in cui sono organizzate manifestazioni in area privata. Si vogliono inoltre definire alcuni aspetti procedurali inerenti l'organizzazione delle attività di somministrazione nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali e di altri eventi straordinari.
Il testo proposto è il seguente:
In occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali e di altri eventi straordinari organizzati da soggetti pubblici o privati, su area pubblica o privata, può essere svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande della durata massima di 30 giorni, previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività da parte dell'organizzatore della manifestazione, che dal 01/01/2017 dovrà obbligatoriamente essere trasmessa tramite portale Suap .
Salvo deroghe, qualora l'attività di somministrazione temporanea non avvenga nell'ambito di una manifestazione, non potrà essere effettuata dallo stesso soggetto per più di tre volte all'anno.
Qualora la manifestazione si svolga in area pubblica, dovrà essere preliminarmente riconosciuto con apposito atto dell'Amministrazione Comunale l'interesse pubblico, previa presentazione di un progetto dettagliato.
Qualora la manifestazione si svolga in area privata, la destinazione d'uso dei locali dovrà essere commerciale.
All'interno della zona 1 è vietata la somministrazione temporanea in area privata indipendentemente dalla destinazione d'uso dei locali.
L'attività di somministrazione temporanea è sempre consentita nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose e benefico-politiche.
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di una manifestazione temporanea deve essere esercitata da soggetti in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26.11.2010 e previa presentazione della prescritta documentazione sanitaria.
Nell'ambito dell'attività temporanea è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 percento del volume, salvo ulteriori limitazioni.

Nel vigente Regolamento il comma 1 dell'art. 9 - Caratteristiche urbanistiche, edilizie ed ambientali per l'attivazione di esercizi di somministrazione – prevede che gli esercizi ubicati su tutto il territorio comunale debbano avere una superficie complessiva minima di mq. 40. Il primo anno di applicazione della disposizione ha evidenziato che la definizione "superficie complessiva" può originare interpretazioni fuorvianti negli operatori del commercio, e che il limite minimo di 40 mq. appare eccessivamente restrittivo al di fuori delle zone tutelate. La limitazione trae infatti origine dal fenomeno che vede il riversarsi e lo stazionamento dei numerosi avventori di alcuni pubblici esercizi in area esterna e prospiciente il locale, circostanza che tuttavia è riconducibile prevalentemente alle zone tutelate e di interesse storico, dove tale modalità di aggregazione è più frequente. Conseguentemente si intende ridurre a 25 mq. il limite minimo della superficie di somministrazione per gli esercizi della zona 2, e definire in modo puntuale i concetti di "superficie minima di somministrazione" e di "superficie fruibile".
Si intende pertanto modificare il **comma 1** come di seguito riportato:
"Per rendere concreto il perseguimento del fondamentale obiettivo della sostenibilità ambientale, ogni nuovo esercizio di somministrazione che sarà attivato sul territorio comunale, compresi quelli nei circoli o accessori ad altra attività, dovrà possedere, oltre alle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio, le seguenti caratteristiche:
gli esercizi ubicati all'interno delle zone 1 e 1 bis dovranno avere una superficie di **somministrazione minima** di mq. 40.
gli esercizi ubicati all'esterno delle zone 1 e 1 bis dovranno avere una superficie di somministrazione minima di mq. 25.
gli esercizi ubicati all'esterno del centro storico che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 150 mq devono disporre di una dotazione di parcheggi destinati alla sosta dei clienti, ubicati nelle adiacenze dell'esercizio od in area funzionalmente collegata, in misura minima di 4 mq. per ogni 10 mq. di superficie fruibile; nel caso di trasferimento di una attività dalla zona 1 e 1 bis alla zona 2 la dotazione minima di parcheggio è richiesta nella misura di 2 mq per ogni 10 mq di superficie fruibile; per "superficie fruibile" si intende lo spazio in qualunque modo destinato alla clientela, comprensivo dell'area di somministrazione (art. 3 lett. d) L.R.V. n. 29/07), inclusa l'area retro-bancone, l'area destinata ad intrattenimento, l'area nella

quale sono allocati apparecchi da gioco. L'area esterna di somministrazione, compresa l'area pubblica oggetto di concessione di plateatico, sarà conteggiata qualora non sia autorizzata solo in via stagionale nei limiti massimi di cui all'art. 12 della L.R.V. n. 29/07. La superficie fruibile in locali destinati esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande coincide con la superficie di somministrazione.
i locali nei quali è prevalente l'intrattenimento e gli esercizi di somministrazione ubicati all'esterno del centro storico che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq. dovranno presentare la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità dell'area interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la valutazione della capacità del suo assorbimento.
Dovranno essere garantiti:
il rispetto dei parametri previsti dalla L. n. 13 del 9.1.1989 e dal Decreto del Ministero LL. PP. n. 236 del 14.6.1989 per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto riguarda l'accesso e la fruibilità dei servizi igienici, tra i quali almeno uno dovrà essere attrezzato per i disabili;
il rispetto dei parametri previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 564 del 17.12.1992 in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.

Per rendere più agevole l'interpretazione delle disposizioni regolamentari, sono stati specificati alcuni contenuti fondamentali, in particolare quello di "superficie di somministrazione". Si propone pertanto di sostituire il comma 3 del medesimo art. 9 con il seguente:
3. Ai fini del presente articolo, per "superficie di somministrazione" si intende l'area alla quale ha accesso il pubblico destinata alla vendita e al consumo degli alimenti e delle bevande, occupata dalle attrezzature di somministrazione per il servizio al cliente (compreso il retro bancone). Non sono da considerarsi come area di somministrazione i servizi igienici sia per il pubblico che per il personale e i locali di qualunque natura nei quali non sia normalmente consentito l'accesso al pubblico, quali ad esempio la cucina, i magazzini, i depositi, gli uffici, i guardaroba.

Al fine di dare maggior organicità alla disciplina, si è deciso di introdurre un preciso rinvio all'obbligo del rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, abbattimento barriere architettoniche, di sicurezza nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, con la precisazione che queste devono essere rispettate non solo all'inizio dell'attività, ma **anche in corso di esercizio**, con sospensione dell'attività stessa in caso di accertata sopraggiunta carenza dei requisiti.
A tal fine si propone l'inserimento dei nuovi commi 5 e 6:
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, abbattimento barriere architettoniche, di sicurezza, nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
L'accertamento in corso di esercizio della carenza dei requisiti di cui al precedente comma comporterà la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di esercizio; nel caso di mancato adeguamento entro il termine indicato con apposito provvedimento, si procederà alla rimozione degli effetti della scia.

Al fine di responsabilizzare maggiormente gli esercenti al rispetto dei provvedimenti di applicazione delle misure accessorie derivanti dalla violazione delle regole previste dal sistema "Patente a punti"**,** all'art. 10 "Patente a punti", è stato introdotto il nuovo comma 9:
L'accertata inottemperanza al provvedimento di sospensione emesso in applicazione del sistema della "patente a punti" comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 500,00.

Nell'intento di garantire ottimali condizioni di vivibilità e di quiete nei centri urbani, e di adeguare il contenuto del Regolamento alle intervenute modifiche normative, che hanno semplificato gli adempimenti in materia di disciplina del rumore a carico delle imprese, si procede alla riscrittura dell'**art. 11 – Impatto acustico -,** fermo restando che ogni attività di somministrazione indicata nel Regolamento, anche in caso di subingresso, per quanto non previsto nell'articolo in parola deve rispettare la disciplina sancita dal "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose" e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.
Si propone pertanto di riscrivere l'art. 11 come di seguito riportato:

1. **Al fine di garantire il diritto alla quiete dei cittadini, si stabilisce che ogni attività di somministrazione indicata nei precedenti articoli, e anche nel caso di subingresso, deve rispettare la disciplina vigente delle attività rumorose.**

2. L'esercente ha l'obbligo di presentare, attraverso il portale SUAP, la pratica denominata "Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà o Richiesta Nulla Osta Acustico". All'atto della compilazione del modulo principale la pratica si configurerà automaticamente a seconda dei valori di emissione sonora previsti per l'attività.
Si dovrà compilare quindi, alternativamente:
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con semplice indicazione del tipo di attività, se si tratta di attività comprese nell'allegato B del DPR 227/2011 o di attività di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con descrizioni relative ai locali e alle sorgenti e dati acustici, se si tratta di attività non comprese nell'allegato B del DPR 227/2011 o di attività di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali che si prevede non possano produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dal DPCM 14/11/1997;
una richiesta di nulla osta acustico in tutti gli altri casi non rientranti nelle casistiche descritte nel presente articolo lettere a) e b), da presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
3. Su richiesta del competente ufficio dovranno essere fornite integrazioni relative alla documentazione presentata; la mancata presentazione delle integrazioni richieste e/o la mancata trasmissione degli esiti del monitoraggio acustico, qualora richiesto dal medesimo ufficio, comporterà automaticamente l'obbligo di osservare inderogabilmente l'orario di chiusura alle ore 22.00;
4. L'attività musicale deve essere svolta con le strumentazioni e le modalità specificate nella "Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà o Richiesta Nulla Osta Acustico" e/o nella relativa documentazione tecnica; deve inoltre essere svolta in modo tale da evitare che rumori e suoni siano percepibili dall'esterno dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
5. L'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali, senza utilizzo di strumenti amplificati, all'interno dei pubblici esercizi e dei circoli privati, qualora non già prevista dalla documentazione di impatto acustico di cui al comma 2, dovrà essere comunicata al SUAP almeno sette giorni prima della data prevista per l'evento (o della data prevista per il primo di una serie di eventi) utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito. Sarà consentita comunque l'effettuazione di massimo quindici intrattenimenti musicali nell'anno solare che dovranno terminare entro le ore 24.00. Qualora siano accertate problematiche di disturbo potrà essere impedita l'effettuazione di ulteriori intrattenimenti, in ogni caso entro il limite suindicato.
6. Gli eventi musicali senza utilizzo di strumenti amplificati, di cui al comma 5, devono essere svolti **in alternativa** agli eventi musicali in deroga ai limiti di cui all'art. 33 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, per complessivi 15 giorni nell'anno solare.
7. Compatibilmente con le iniziative promosse dall'Amministrazione comunale, sono consentiti intrattenimenti musicali all'esterno dei locali, nel rispetto di quanto prescritto per le deroghe ai limiti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.
8. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione prevista dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.
9. La violazione alle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 250,00, la decurtazione di 5 punti, la sospensione dell'utilizzo delle sorgenti sonore per 30 giorni e la sospensione OSAP per 30 giorni o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore per giorni 30; l'orario ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.

Si reputa necessario riformulare in modo sostanziale **l'art. 13 - Aree esterne riservate alla somministrazione,** integrandolo con i contenuti di Deliberazioni esistenti, che già disciplinavano i requisiti per la concessione dei plateatici, ed inserendo ulteriori disposizioni tese in particolare a:
fornire regole specifiche in ordine, rispettivamente, alla occupazione di area pubblica e di area privata/privata aperta al pubblico;
garantire l'ordinata occupazione e fruibilità delle aree pubbliche, con salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
prevenire l'insorgere di tensioni e conflitti tra operatori economici e cittadini-residenti;
favorire il coordinamento delle attività dei diversi Settori/uffici tecnici comunali, e snellire gli iter procedurali connessi al rilascio delle concessioni di suolo pubblico, tramite l'istituzione di un'apposita Commissione tecnica composta da personale dei vari Settori interessati;

salvaguardare il decoro degli spazi pubblici, anche inibendo ai gestori e titolari di attività commerciali, artigianali e di somministrazione ogni allestimento nelle aree esterne di qualsiasi manufatto (con esclusione per le sole attività di somministrazione dei plateatici autorizzati) idoneo ad agevolare la seduta dei clienti.
Si propone pertanto il nuovo art. 13 nella seguente formulazione:

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree esterne private non ad uso pubblico può essere svolta previa presentazione di segnalazione certificata d'inizio attività di ampliamento di superficie.

La somministrazione su area pubblica o privata ad uso pubblico è soggetta a concessione rilasciata dal Comune.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla verifica del pagamento all'Amministrazione comunale degli oneri connessi.

Fatti salvi i diritti già acquisiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per area pubblica s'intende anche l'area privata non fisicamente delimitata.

Le occupazioni in aree private ad uso pubblico necessitano del consenso del proprietario/amministratore.

L'area pubblica o l'area privata ad uso pubblico potrà essere concessa purché antistante all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Potrà essere concessa anche un'area prospiciente l'esercizio, anche se separata da un marciapiede o da una sede stradale a traffico limitato; tali condizioni devono intendersi assolte anche per gli esercizi situati ad una distanza massima di m. 25 nelle strade laterali che si affacciano nelle piazze delle Erbe, dei Frutti e dei Signori.

L'occupazione concessa non potrà comunque superare il doppio della superficie di somministrazione del locale.

Al fine di favorire il coordinamento delle attività dei diversi settori tecnici comunali e snellire gli iter procedurali connessi al rilascio delle concessioni di suolo pubblico, le domande di concessione e i relativi progetti sono valutati, tenuto conto degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, da un'apposita Commissione tecnica composta da personale dipendente dei Settori competenti (Settore Commercio ed Attività Economiche, Settore Opere Infrastrutturali Arredo Urbano e Manutenzioni, Settore Mobilità e Traffico, Settore Polizia Locale e Protezione Civile). In particolare saranno esaminate dalla Commissione le richieste aventi caratteristiche complesse che necessitino di una valutazione unitaria e condivisa delle problematiche.

L'occupazione dell'area deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del Codice della Strada e senza pregiudizio per la quiete e la sicurezza pubblica.

L'area deve essere mantenuta costantemente pulita e dotata di contenitori per i rifiuti in misura e numero adeguati alle dimensioni del locale e all'affluenza della clientela.

Il competente ufficio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico.

La superficie esterna autorizzata può essere utilizzata soltanto ai fini della somministrazione.

Al di fuori degli orari indicati nella concessione di suolo pubblico gli arredi devono essere rimossi. E' comunque vietato accatastare gli arredi all'interno dell'area concessa.

Per le occupazioni di ventiquattro ore, sedie e tavoli, opportunamente assicurati tra di loro in modo da non pregiudicare la sicurezza dei luoghi, potranno rimanere ordinatamente posizionati sull'area concessa.

In centro storico a tutela del decoro estetico di un ambito di particolare interesse storico e artistico, gli arredi destinati alle aree esterne devono essere conformi alle tipologie individuate nel Regolamento per l'arredo urbano e il decoro della città di Padova, o comunque essere espressamente autorizzati.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento (sanzioni, tariffe, …) si fa riferimento al vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

All'esterno degli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande è vietato allestire soglie, gradini e vetrine e ogni altro manufatto al fine di agevolare la seduta dei clienti.

La violazione alle disposizioni contenute nei commi 10, 13, 14 e 17 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 250,00, la decurtazione di 3 punti e la sospensione OSAP per giorni 7 o, in mancanza di concessione OSAP, la riduzione dell'orario di 2 ore per giorni 7; l'orario ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00.

Tramite la modifica dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 15 – Somministrazione non assistita -, si intende estendere la facoltà di esercitare questa particolare modalità di somministrazione alle gelaterie artigianali, yogurterie e assimilabili. La scelta scaturisce dal fatto che le richiamate tipologie di attività non presentano caratteristiche tali da favorire potenzialmente l'insorgere di problematiche di degrado o fenomeni di concorrenza sleale, come invece si è constatato verificarsi con altre attività artigianali del settore alimentare. Inoltre, negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari si intende ripristinare la possibilità del consumo immediato sul posto di prodotti di sola gastronomia fredda. A salvaguardia della storicità dell'attività si intende, invece, mantenere la possibilità di somministrare in forma non assistita prodotti di gastronomia calda esclusivamente a favore delle attività inserite nell'apposito albo istituito con il "Regolamento per la tutela dei locali storici e delle attività storiche della città di Padova",
Infine, si vogliono prevenire potenziali utilizzi della somministrazione non assistita distorti od elusivi della norma, prevedendo che gli esercizi "misti" commerciali e artigianali possano attuarla (in ogni caso esclusivamente per i prodotti in vendita al dettaglio) solo se l'attività prevalente tra le due è quella commerciale.
Si propone pertanto la sostituzione dei commi 1, 2 3 e 5 dell'art. 15 con i seguenti:
La somministrazione non assistita è consentita agli esercizi di vicinato, alle attività di panificazione e alle gelaterie artigianali, yogurterie e assimilabili, previa comunicazione da inoltrare tramite portale SUAP.
A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, che abbiano provveduto a presentare la comunicazione di cui al comma 1, è consentito il consumo immediato sul posto di prodotti di gastronomia fredda; è altresì consentito il consumo sul posto di bevande non alcoliche. E' consentito il consumo di gastronomia calda esclusivamente all'interno di locali storici inseriti nello specifico Albo istituito con il "Regolamento per la tutela dei locali storici e delle attività storiche della città di Padova", a condizione che non vengano mutatele caratteristiche richieste da quest'ultimo.
Negli esercizi di vicinato di cui al comma 2 e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d'appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere. L'area dedicata alla somministrazione non assistita deve comunque risultare inferiore rispetto a quella dell'attività di vendita, che rimane l'attività principale: non è consentito pertanto adibire sale per la sola somministrazione.
A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento gli esercizi "misti" con attività commerciale e artigianale del settore alimentare possono svolgere somministrazione non assistita esclusivamente per i prodotti in vendita al dettaglio, solo se l'attività prevalente è quella commerciale; l'attività principale e secondaria dovranno trovare riscontro nell'apposita SCIA per vendita di alimentari.

Dato che in diverse occasioni alcuni esercenti, anche tramite le associazioni di categoria, hanno richiesto precisazioni sul contenuto dell'art. 16 – Assistenza alla clientela - in particolare relativamente al concetto di "assembramento", si intende integrare il comma 1 della necessaria definizione.
Si propone pertanto di modificare il comma 1 come di seguito riportato:
In caso di assembramenti di clienti all'esterno del locale e/o problematiche di disturbo, ciascun esercizio deve individuare, a decorrere dalle ore 21.00, personale addetto all'assistenza alla clientela, che dovrà essere identificabile (ad es., munito di casacca rifrangente). ***Per "assembramento" si intende la presenza contemporanea sul posto di più persone, che nelle circostanze specifiche di tempo e luogo costituiscano disturbo alle regole di civile convivenza.***

Per rendere maggiormente comprensibile la prescrizione contenuta negli articoli dal 11 al 16 compresi del Regolamento, che prevede nel caso di accertata violazione la sospensione della concessione temporanea di suolo pubblico o, in mancanza di concessione, "la riduzione dell'orario di due ore e comunque entro le ore 22.00 per giorni trenta", si propone di riformulare il concetto nel modo seguente:
"l'orario ridotto dell'attività non potrà comunque protrarsi oltre le ore 22.00".

Gli artt. dal 18 al 22 compresi sono soppressi, in quanto ai sensi dell'art. 4 del DPR 160/2010 Il S.U.A.P. cura l'informazione necessaria attraverso il portale, in relazione:
a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività produttive, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;

b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso S.U.A.P., dall'ufficio o da altre Amministrazioni pubbliche competenti;
c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente Ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97^4 lett. a) del d. lgs. 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

di approvare, per i motivi in premessa indicati, il Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande come da Allegato;
il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267.

_____
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

10/10/2016 Il Capo Settore ad interim
Franco Fabris

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

11/10/2016 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

11/10/2016 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

_____

Vengono depositati n. 3 emendamenti.

O M I S S I S

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Entra la Consigliera Dalla Barba – presenti n. 33 componenti del Consiglio.

Intervengono i Consiglieri Beda, Marinello, Colonnello, Silva, Dalla Barba, Pasqualetto, Calore, Favero, Pellizzari Bellorini, Betto, Foresta, Berno, Bettin, Turrin, Beggio, Mazzetto, il Sindaco ed i Consiglieri Bianzale, Meneghini e Fasolo. Replica la Vice Sindaco Mosco.

Escono i Consiglieri Piron e Betto – presenti n. 31 componenti del Consiglio.

Il Presidente procede all'esame degli emendamenti: il n. 1 viene dichiarato inammissibile, i nn. 2 e 3, posti in votazione, risultano respinti. (Agli atti della presente deliberazione).

Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Zampieri, Dalla Barba, Saia, Altavilla, Bianzale, Cruciato, Silva, Pellizzari Bellorini, Turrin, Foresta e Lodi.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, la proposta all'ordine del giorno.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 31

Voti favorevoli	n. 17	
Contrari	n. 12	(Zampieri, Beda, Dalla Barba, Marinello, Pasqualetto, Colonnello, Micalizzi, Foresta, Russo, Bettin, Berno e Bianzale)
Astenuti	n. 2	(Silva e Altavilla)

Il Presidente, proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Esce il Consigliere Silva sostituito nelle funzioni di scrutatore dalla Consigliera Dalla Barba – presenti n. 30 componenti del Consiglio.

Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 30

Voti favorevoli	n. 17	
Contrari	n. 5	(Berno, Bettin, Dalla Barba, Marinello e Beda)
Non votanti	n. 8	(Zampieri, Bianzale, Altavilla, Colonnello, Foresta, Russo, Micalizzi e Pasqualetto)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Federica Pietrogrande

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 09/11/2016 al 23/11/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CAPO SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
Michele Guerra

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno 19/11/2016.

21/11/2016

IL CAPO SETTORE SS.II. e AVVOCATURA
Michele Guerra
